



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 settembre 2024 n.151

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 3, comma 8 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 17 settembre 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2010 N.35
“MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO
1910” E SUCCESSIVE MODIFICHE E AL DECRETO DELEGATO 30
SETTEMBRE 2022 N.139 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI
POLIZIA MORTUARIA”**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139 è così modificato:

“1. Sulla base del principio di gradualità di cui al comma 2, dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n.35, le concessioni in uso di loculi stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:
 - a) concessioni stipulate precedentemente al 01/01/1960: scadenza il 31/12/2030;
 - b) concessioni stipulate dal 01/01/1960 al 31/12/1969: scadenza il 31/12/2035;
 - c) concessioni stipulate dal 01/01/1970 al 31/12/1979: scadenza il 31/12/2040;
 - d) concessioni stipulate dal 01/01/1980 al 31/12/1989: scadenza il 31/12/2045;
 - e) concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2050;
 - f) concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2055.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del Decreto Delegato n.139/2022)

1. Il comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.139/2022 è così modificato:

“1. Sulla base del principio di gradualità di cui al comma 2, dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n.35, le concessioni in uso di loculi ossari stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:

- a) concessioni stipulate precedentemente al 01/01/1990: scadenza il 31/12/2035;
- b) concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2045;
- c) concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2055.”.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 3-bis al Decreto Delegato n.139/2022)

1. Dopo l'articolo 3 del Decreto Delegato n.139/2022 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3-bis

(Riacquisizione in disponibilità di manufatti da parte dell'Eccellentissima Camera)

1. Rientrano nella piena disponibilità dell'Eccellentissima Camera i manufatti contenenti salme, ceneri o resti mortali di persone decedute da oltre quarant'anni, in assenza di contratto di concessione in uso poiché non rinvenuto o non stipulato.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 della Legge n.35/2010 e successive modifiche è così modificato:

“11. La durata della concessione è pari a:

- a) sessanta anni, per loculi familiari a tre o più posti feretro;
- b) quaranta anni, per biloculi, loculi individuali, ossari e nicchie cinerarie.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi